

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/100 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2023****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 13 maggio 2022 la Commissione europea (la «Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (la «Cina» o il «paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (l'«avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2022 dall'European Kegs Committee (il «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. Poiché dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo la condizione di cui alla lettera d) non risultava soddisfatta, la Commissione non ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.3. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante, altri produttori noti dell'Unione, gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti, i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non è stata richiesta alcuna audizione.

1.4. Campionamento

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 195 del 13.5.2022, pag. 24.

